


CASARTIGIANI




Confartigianato

AUDIZIONE

X Commissione Senato

Osservazioni al DDL 1644

19 Luglio 2007

documento interconfederale per audizione al Senato su DDL n. 1644

Premessa

Il tema delle liberalizzazioni rappresenta un ambito chiave e qualificante dell'intervento attuale del Governo ed appare prioritario, pertanto, a nostro avviso, muoversi rispetto ad esso con la consapevolezza dello scenario complessivo ed esprimere delle posizioni che contribuiscano ad orientare i nuovi modelli di funzionamento dell'economia.

Vorremmo pertanto ed in premessa affermare che il tema su cui concentrare l'attenzione non riguarda l'opportunità di liberalizzare o meno . in quanto nessuna componente produttiva del Paese può responsabilmente ritenere che sia possibile farne a meno . quanto invece contribuire alla definizione delle priorità dell'agenda delle liberalizzazioni e, se possibile, giungere all'individuazione condivisa delle tappe del percorso da intraprendere.

Ciò in quanto l'esperienza sin qui condotta mostra che l'azione di apertura dei mercati, se non presta attenzione al diverso grado di capacità di resistenza dei soggetti coinvolti rischia di produrre degli effetti sperequativi anziché redistributivi sulla collettività dei benefici attesi da una maggiore concorrenza.

Ne è prova la discussione parlamentare del disegno di legge oggetto della audizione odierna, che, nel corso del dibattito sin ora condotto, ha perso molti degli aspetti di coerenza con le politiche complessive di liberalizzazione e apertura alla concorrenza portate avanti dal Governo.

In altri termini, se le liberalizzazioni non sono condotte con coerenza, equilibrio ed attenzione agli effetti prodotti, rischiano di determinare, in alcuni settori una perdita secca ed immediata di valore (e, se vogliamo, di rendita), mentre in altri settori, più forti e dotati di un maggiore potere di resistenza al cambiamento, un maggior grado di protezione, con la possibilità di ammortizzare gli effetti degli interventi di apertura dei mercati, re-distribuendo la perdita di valore ed i minori introiti sulla massa indifferenziata di consumatori e utenti.

Pertanto, su questo aspetto, riteniamo fondamentale la condivisione degli obiettivi e del percorso con tutti i settori economici sono coinvolti, al fine di intervenire con una attenzione maggiore al bilanciamento e controllo degli effetti di breve e lungo periodo dei processi di apertura dei mercati, nonché all'accompagnamento dei soggetti coinvolti (soprattutto i soggetti deboli e marginali) verso forme di riqualificazione e ammodernamento dell'impresa o, per gli operatori marginali, un processo di selezione e uscita morbida dal mercato.

Nell'ambito della discussione sul tema in oggetto, peraltro, (vedi al proposito anche i contenuti del DPEF 2008-2001), vengono dal Governo fortemente enfatizzati gli effetti prodotti dai primi interventi del cosiddetto pacchetto di misure: "cittadino/consumatore al centro".

In tal senso, le nostre Organizzazioni, che hanno sempre condiviso l'inquadramento degli interventi a sostegno della concorrenza nell'ambito dell'azione più generale di

rilancio dell'economia e dello sviluppo, stentano, al momento, a trovare risposte coraggiose ed effettive negli ambiti in cui sarebbe assolutamente rilevante rimuovere condizioni di rendita da "monopolio" o da "tariffa" che costituiscono un appesantimento importante per il Paese, e in particolare per le imprese.

A fronte dei primi interventi emanati (tra cui rientra il provvedimento in oggetto), pertanto, riteniamo non più differibile l'intervento in tutti gli altri ambiti relativamente ai quali sarà veramente possibile misurare la capacità del Governo di trasformare le buone intenzioni in azioni altrettanto coerenti ed incisive per lo sviluppo competitivo della nostra economia.

Non è infatti possibile accontentarsi di un presunto contenimento dell'inflazione generato dagli interventi sui farmaci, sulle banche e sulle ricariche telefoniche, come leggiamo nel DPEF.

In particolare, non è più possibile differire una vera riforma dei servizi professionali, che costano agli utenti il 20% in più rispetto alla media Europea.

Al riguardo occorre superare tutte le rigidità del regime vincolistico che attualmente caratterizza l'esercizio delle professioni nel nostro Paese e che, in forte controtendenza rispetto agli indirizzi che discendono dall'Unione Europea, costituisce una forte barriera all'introduzione dei principi della concorrenza. Il regime di esclusiva delle attività professionali e il sistema degli ordini dovrebbe infatti rivestire carattere di eccezionalità: dovrebbero essere cioè limitati soltanto a quelle attività professionali il cui esercizio è caratterizzato dal riferimento a principi e valori costituzionali (quali il diritto alla salute e alla difesa), da un'elevata complessità delle prestazioni che impedisce agli utenti di valutare la qualità del servizio e la congruità con i prezzi praticati, nonché dalla particolare rilevanza dei costi sociali conseguenti a una inadeguata erogazione della prestazione. Al di fuori di tali ipotesi, dovrebbe costituire la regola, come avviene in altri Paesi, il sistema delle associazioni private tra professionisti che, in presenza di determinati requisiti, possono conseguire il "riconoscimento" da parte dello Stato.

Altro elemento che vale la pena di mettere in evidenza in premessa, attiene alla tenuta del quadro complessivo delle politiche di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza, in presenza di un quadro altamente frammentato di interventi, sia sul piano delle misure attive di rimozione dei vincoli all'esercizio delle attività economiche, sia sul piano degli interventi di semplificazione amministrativa.

Al momento, infatti, sono tanti e tali i tavoli aperti sui temi in discussione, che stenta a vedersi il quadro complessivo degli effetti che si vuole raggiungere, dal momento che i diversi iter intrapresi dai diversi provvedimenti messi in campo, alcuni addirittura con lo strumento della decretazione d'urgenza, hanno fortemente condizionato, per effetti distorti introdotti in corso d'opera su questo o quel provvedimento specifico, tanto da far perdere cognizione effettiva della unicità di azione e di intento rispetto ai fini che si vogliono raggiungere.

Da questo punto di vista, quindi, appare condivisibile la norma introdotta dal provvedimento in discussione, di introdurre uno strumento annuale dedicato alla

promozione della concorrenza ed alla tutela dei consumatori, che dovrebbe diventare la sede ottimale per disegnare gli interventi di riforma strutturale sui temi in oggetto.

Osservazioni su aspetti specifici del provvedimento

Misure per la qualificazione professionale e la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare (articolo 3)

In conformità a quanto già previsto dall'art. 4 del DL n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06, per l'attività di produzione del pane, ed in analogia con l'identica previsione introdotta dall'art. 3 del medesimo provvedimento per gli esercizi di vicinato di gastronomia, che hanno consentito l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, utilizzando i locali e gli arredi aziendali con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, l'articolo 3 del Disegno di legge, come approvato dalla Camera dei Deputati, intende ampliare tale facoltà anche nei confronti delle imprese di produzione e trasformazione alimentare (soprattutto di natura artigiana) le quali, anche dopo le liberalizzazioni introdotte dalla Manovra Bersani del luglio 2006, e dopo l'ulteriore Manovra effettuata con il D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40 /2007, continuano a risultare ingiustificatamente escluse da questa opportunità di concorrenza.

La norma in questione risulta senza dubbio positiva in quanto ammette una modalità di organizzazione dell'attività produttiva che risulta mirata a rendere più completa e funzionale l'attività stessa rispetto alle esigenze della clientela senza configurare alcuna forma di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tuttavia, ad un esame attento della norma emerge l'esigenza di una disposizione maggiormente organica che preveda l'introduzione di un sistema di qualificazione professionale al fine di regolare l'accesso delle imprese di produzione e trasformazione alimentare al mercato, in funzione della tutela dei consumatori. In tal senso sarebbe utile integrare l'articolo 3 del Disegno di legge, che pone un riferimento ai criteri per la qualificazione professionale già prevista dal D.Lgs. n. 114/98 in materia di attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di un sistema di qualificazione professionale generale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti, da acquisirsi attraverso il conseguimento di titoli, diplomi o attestati, o lo svolgimento di periodi di esperienza professionale, secondo criteri da definire con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Coerentemente la norma proposta prevede che i predetti requisiti professionali siano validi non solo per esercitare l'attività di produzione e trasformazione di prodotti alimentari, ma anche, laddove il soggetto così qualificato sia interessato a farlo, al fine di estendere la propria attività al commercio ed alla somministrazione degli alimenti e bevande.

Inoltre va evidenziato che l'art. 3 del Disegno di legge prevede, nel caso della somministrazione non assistita, che possano essere utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Al riguardo va osservato che le norme analoghe sopra richiamate concernenti l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti per le imprese di panificazione e per gli esercizi di vicinato di gastronomia, che fanno riferimento alla possibilità di utilizzare "i locali e gli arredi dell'azienda", sono state esaminate ed interpretate in una maniera eccessivamente restrittiva da parte di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale del Commercio (n. 3603/C del 28 dicembre 2006) la quale afferma che per consentire "le condizioni minime di fruizione" viene ammesso esclusivamente "l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere." Come si vede, si tratta di un criterio interpretativo talmente restrittivo da rendere la norma, concepita come misura di liberalizzazione, di scarsa o nulla utilità per le Imprese interessate.

Ai riguardo, si ritiene che, al fine di rendere maggiormente fruibile la norma sia per le imprese interessate, sia, soprattutto, per la stessa clientela, sia necessario temperare l'indirizzo restrittivo fornito dal Ministero prevedendo un riferimento esplicito nel testo della norma alla possibilità di utilizzare non solo i locali e gli arredi ma anche le attrezzature dell'azienda in modo da realizzare un miglior servizio per la clientela, senza peraltro arrivare a prestare i servizi tradizionali di somministrazione assistita. In sostanza si richiede di riconoscere alle imprese artigiane ed alle piccole imprese del settore della produzione e trasformazione alimentare la facoltà di predisporre nei locali adiacenti a quelli di produzione, e nelle eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, semplici arredi ed attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli, sedie, panchine e piccoli tavoli per consentire ai clienti la sosta, la degustazione ed il consumo sul posto dei medesimi prodotti dell'azienda, eventualmente comprendendovi altri alimenti e bevande in via meramente complementare rispetto ai prodotti alimentari dell'impresa.

Sarebbe altresì opportuno, abrogare una specifica disposizione già introdotta dal comma 2-bis dell'art. 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale, come evidenziato in premessa, aveva applicato agli Impianti di panificio la facoltà di vendita per il consumo immediato dei propri prodotti, utilizzando i locali e gli arredi aziendali con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tale abrogazione si rende necessaria al fine di applicare le nuove disposizioni previste dal secondo comma della proposta di emendamento in modo omogeneo rispetto a tutto il comparto della produzione e trasformazione alimentare.

Al contempo si ritiene opportuno introdurre una ulteriore misura di liberalizzazione per le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare le quali si trovano spesso ad operare in piccoli locali situati, soprattutto, nei centri storici e di Interesse artistico che, per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande (come gli spazi minimi ed i servizi igienici per la clientela), e, pertanto, si

trovano preclusa la possibilità di svolgere servizi di somministrazione integrativi della vendita dei loro prodotti. Al fine di ampliare le opportunità di offerta alla clientela si propone di riconoscere a tale tipologia di imprese la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione in deroga ad alcuni requisiti strutturali richiesti dalle norme in materia di somministrazione, purché l'attività abbia ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa e sia effettuata utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, mantenendo fermi i requisiti professionali e l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Eliminazione di vincoli di orario per le attività di vendita al consumatore finale (proposta di integrazione al testo attuale)

Le misure sulla "liberalizzazione" delle attività commerciali concernenti sia il settore della distribuzione commerciale (dagli esercizi di "vicinato" alle medie e grandi strutture di vendita), sia quello della somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e simili), introdotte con il D.L. n. 223/06, convertito con modificazioni nella legge n. 248/06, hanno soppresso un insieme di vincoli e condizioni quali i parametri di distanza minima tra esercizi congeneri, i limiti quantitativi all'assortimento merceologico, i criteri quantitativi riferiti a quote di mercato o calcolati sul volume delle vendite e le restrizioni alle vendite promozionali, rendendo più flessibili le condizioni di accesso al settore commerciale, soprattutto con la soppressione di criteri di contingentamento e pianificazione territoriale, ed aprendo alle imprese maggiori opportunità organizzative e di mercato.

Tuttavia, in tale processo di liberalizzazione sono rimaste ancora in vigore varie disposizioni piuttosto stringenti relative al rispetto di determinati orari di apertura e di chiusura ai pubblici per le attività di vendita al dettaglio. Al fine di assicurare maggiori condizioni di libertà di concorrenza, assicurando comunque condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, e nell'ottica, altresì, di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accesso all'acquisto dei prodotti sul piano locale e territoriale, si ritiene necessario procedere alla soppressione degli obblighi relativi al rispetto di fasce orarie, per tutte le attività di vendita di prodotti, sia da parte degli esercizi commerciali di rivendita, sia da parte delle imprese di produzione (soprattutto di natura artigiana oltre che micro e piccole imprese) per la vendita dei propri prodotti, rimettendo alla libera determinazione degli imprenditori la scelta delle fasce orarie da praticare.

Il riconoscimento di tale facoltà, che risulterebbe pienamente conforme ai recenti ed affermati orientamenti in materia di liberalizzazione delle attività economiche, sarebbe utile a superare la situazione frammentaria e contraddittoria emersa a livello regionale ove sono state introdotte numerose misure, anche di deroga, non sempre giustificate dai principi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 114/98), e che, talora, senza giusta motivazione e con irragionevole discrezionalità, hanno imposto le limitazioni delle fasce orarie di apertura e chiusura alle imprese di produzione, in particolare di natura artigiana, per la vendita diretta dei loro prodotti.

L'eliminazione di tale ostacolo a livello di principio generale dovrebbe comunque avvenire nel rispetto delle esigenze connesse alla sicurezza pubblica (ad esempio per la vendita di superalcolici) ed alla tutela della pubblica quiete, nonché nel pieno rispetto delle norme di tutela del lavoro e della salute. Inoltre, per esigenze di trasparenza e di informazione verso il consumatore gli imprenditori dovrebbero comunque rendere nota al pubblico la fascia oraria di effettiva apertura e chiusura mediante mezzi idonei.

Servizi idrici (articolo 9)

Il testo dell'articolo 9, introdotto nell'ambito della discussione parlamentare, sui servizi idrici appare, allo stato, ad avviso delle scriventi Organizzazioni, un aspetto del tutto inopportuno e nettamente in controtendenza rispetto a quelle che sembrano essere le politiche di riforma del comparto dei Servizi pubblici locali. Proprio per quanto si è detto delle premesse, l'aspetto in esame rappresenta forse uno degli elementi emblematici di come la pratica della frammentazione degli interventi, sulla tematica complessa delle liberalizzazioni e della concorrenza, rischia di far perdere il quadro complessivo di riferimento delle politiche in tal senso orientate.

Le nostre Organizzazioni, infatti, sul tema dei servizi pubblici locali, hanno fortemente condiviso l'impianto originario del DDL Lanzillotta, ovvero l'aver posto i servizi pubblici locali come elemento fondamentale per il recupero di competitività ed ammodernamento del Paese. L'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali incide sulla qualità di vita delle popolazioni e altresì la capacità dei territori di attrarre investimenti. Il peso di aziende locali inefficienti è percepibile proprio in quei servizi che consentono il funzionamento della vita economica e civile: trasporti, strade, ma soprattutto servizi ambientali.

Il dibattito sulla riforma dei servizi pubblici locali non può quindi trasformarsi in un dibattito ideologico sulla maggiore idoneità del pubblico rispetto al rischio di fallimento del mercato ma è essenzialmente un dibattito sullo sviluppo locale e pertanto gli aspetti più significativi del provvedimento risultano essere a nostro avviso

- o la costruzione di una "cornice" generale che attiene a tutti i servizi di interesse generale il cui svolgimento è necessario per il soddisfacimento dei bisogni espressi da comunità locali, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione ed ai migliori livelli di qualità e sicurezza.
- o il ricorso al principio della gara come regola generale di affidamento del servizio che realizza in maniera prioritaria un assetto coerente con le esigenze del mercato e della concorrenza e principio da non sottovalutare proprio come leva strategica di recupero della competitività territoriale
- o il controllo delle scelte degli enti pubblici in capo ad autorità indipendenti, preposte alla tutela e promozione della concorrenza, che costituisce un deterrente rispetto al rischio di deriva verso forme di gestione che non

assicurano il massimo del risultato in termini di servizio reso alla collettività

- o il recupero della centralità del cittadino nella valutazione dei servizi e dei soggetti che li erogano, di cui è utente e in ultima analisi, finanziatore.

Da questo punto di vista, invece, l'attuale testo dell'articolo 9 appare assolutamente in controtendenza rispetto al quadro sopra delineato, tanto da farci suggerire uno stralcio della norma dal disegno di legge in discussione, per riaffrontare la tematica dei servizi idrici nell'ambito più consono della riforma Lanzillotta sui SPL.

Trasporto pubblico locale Innovativo (articolo 14)

La promozione di servizi innovativi di trasporto pubblico locale ha trovato, nella nuova definizione normativa, una base di certezza e di coerenza rispetto al complesso alla disciplina normativa a livello sia nazionale sia comunitario in materia di trasporto professionale di viaggiatori.

Tali servizi innovativi, quali ad esempio l'uso multiplo e la condivisione dei veicoli, il trasporto ecologico e per specifiche categorie di utenti, che si integrano con gli interventi di potenziamento dei servizi di taxi introdotti con la Legge n. 248/2006, completano la fascia dell'offerta di trasporto professionale con veicoli aventi una capacità di trasporto inferiore ai 9 posti compreso il conducente.

Il versante del trasporto pubblico collettivo, effettuato con veicoli aventi una capacità di trasporto superiore a 9 posti, rimane incerto e discontinuo. Tale tipologia di trasporto rimane ancora troppo distante dai necessari standard di efficienza ed efficacia, ed il disegno di legge in materia non appare molto convincente per rispondere ad una urgente ed essenziale riforma dei servizi pubblici di trasporto.

Evidenziamo con l'occasione le difficoltà derivanti da una politica dei trasporti eccessivamente divisa nelle competenze, frammentata negli interventi e difforme nei propositi. E' del tutto evidente che l'assenza di una visione d'insieme delle problematiche della mobilità rischia di generare solo confusioni e incomprensioni a scapito degli utenti e dei vettori.

Assicurazioni private: integrazione in materia di clausole anticoncorrenziali nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 16)

Il nuovo sistema di risarcimento (di cui agli articoli 149 e 150 del D.Lgs. n. 209/2005 recante il "Codice delle assicurazioni private") in base al quale l'automobilista danneggiato può rivolgersi alla propria Compagnia d'assicurazione per ottenere la liquidazione diretta del danno, risulta ormai entrato in vigore.

Non possiamo, in questa sede, che ribadire forti perplessità su detto meccanismo di

risarcimento che, in via generale, non offre alcuna garanzia riguardo all'obiettivo della diminuzione dei costi di assicurazione, né rispetto ai tempi di risarcimento che potrebbero, addirittura, in certe condizioni dilatarsi. In particolare riteniamo che tale sistema, nella gestione delle riparazioni, offra alle Compagnie di assicurazione strumenti penetranti che potrebbero anche tradursi in gravi turbative nel mercato dell'autoriparazione, fornendo loro la possibilità di incidere in modo artificioso sulla dinamica di formazione dei prezzi dei servizi di autoriparazione, con inevitabili conseguenti difficoltà per gli operatori del settore. In tal senso la norma vigente — benché modificata dall'articolo 16 approvato dalla Camera dei Deputati — potrebbe favorire, nei fatti, un comportamento palesemente vessatorio da parte delle Compagnie, consistente nello scegliere preventivamente ed imporre carrozzerie "fiduciarie" — o addirittura di crearne di proprie — con la definizione di tariffe massime o di sconti in convenzione, in aperta violazione del principio di libero mercato e determinando distorsioni nelle dinamiche della concorrenza tra le imprese di autoriparazione.

Tale sistema, nell'intento di perseguire un contenimento dei costi di risarcimento, costringerebbe le aziende ad operare "in economia" provocando il rischio concreto di riduzione della qualità e dell'affidabilità degli interventi di ripristino dei mezzi incidentati e pregiudicando, quindi, la tutela del danneggiato.

Pertanto, si propone di inserire una specifica integrazione al testo della lettera f) dell'art. 150 del D,Lgs. n. 209/2005, come approvato dalla Camera dei Deputati, nel senso che, ferma restando in capo al danneggiato la libertà di scegliere l'impresa di autoriparazione alla quale rivolgersi, venga precisato che i rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge siano disciplinati secondo parità di condizioni di concorrenza precludendo ogni forma di predeterminazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti da parte delle Compagnie di assicurazione che siano suscettibili di tradursi nell'imposizione a carico delle stesse imprese di autoriparazione di un mercato "vincolato" diverso da quello proprio, di fatto "sottomesso" alle medesime Compagnie.

Il mantenimento della norma approvata dalla Camera e la sua integrazione nel senso indicato, rappresentano un ineludibile elemento di tutela, non solo della libertà di mercato nel settore delle riparazioni auto, ma di doverosa salvaguardia degli interessi dei consumatori.

Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti (articolo 17)

Le scriventi Organizzazioni condividono l'impostazione dei principi di delega al Governo per il riordino della legislazione vigente in materia di enti e sistemi di certificazione e accreditamento di cui all'attuale formulazione dell'articolo 17 del Disegno di Legge in oggetto.

In particolare, infatti, si ritiene ormai indifferibile una riforma del sistema di cui alla disciplina vigente, verso forme di riordino e convergenza dei diversi sistemi. In essere, siano essi legati alla certificazione volontaria, o alla regolamentazione cogente.

In particolare, è indifferibile avviare il processo di definizione di un Ente Unico di Accreditamento, in linea con i principi comunitari, per riaffermare la credibilità del sistema nazionale in linea con le esigenze di recupero di competitività del sistema economico nazionale.

Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (articolo 18)

Anche le disposizioni contenute nell'articolo 18 del Disegno di legge appaiono, ad avviso delle scriventi Organizzazioni, assolutamente condivisibili, al fine di un razionale completamento dei provvedimenti legislativi di semplificazione amministrativa.

Si tratta di un processo che viene opportunamente recuperato ai fini del completamento del processo di delegificazione, componente essenziale, ai pari del versante procedimentale, ai fini della complessiva semplificazione della vita delle imprese.

Anche in questo caso, tuttavia, è assolutamente prioritario ricondurre i provvedimenti delegati entro il quadro di coerenza complessiva delle politiche di semplificazione, soprattutto in ragione della esigenza di definire al livello nazionale norme e principi generali che devono guidare gli interventi di delegificazione a tutti i livelli di regolazione, nazionale e territoriale, nel quadro degli obiettivi già fissati dal piano per la semplificazione.

Rafforzamento delle azioni per il contrasto della contraffazione di prodotti (articolo 19)

Le norme di rafforzamento della attuale disciplina in materia di lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 19 del Disegno di legge, appaiono senza dubbio assolutamente opportune e condivisibili.

Ad avviso delle scriventi Organizzazioni, peraltro, andrebbe pienamente ricondotta, nell'ambito della nozione di merci contraffatte, anche la fattispecie della etichettatura "*Made in Italy*" di prodotti realizzati completamente all'estero (spesso interamente al di fuori dell'Unione europea) che poi, una volta introdotti in Italia, vengono semplicemente etichettati con la specifica *made in Italy*, in danno alla corretta informazione dei consumatori.

Tale intervento appare quanto mai opportuno, dal momento che, sul punto, al momento attuale, in mancanza di un quadro legislativo certo, l'orientamento della magistratura è assolutamente ondivago ed incerto.

Reti di imprese (articolo 24)

Le scriventi Organizzazioni hanno salutato con estremo favore l'approvazione dell'emendamento che, nell'ambito del Disegno di legge, ha introdotto la delega al Governo in materia di Reti di impresa.

Il giudizio, su detta norma, appare assolutamente positivo ed opportuno, per recuperare un elemento fondamentale dell'impianto complessivo dell'originario DDL "Industria 2015" che si era perso nell'ambito della discussione parlamentare mai avviata su quel provvedimento, dopo gli stralci degli aspetti principali finiti nell'ambito della scorsa finanziaria.

Disposizioni in materia di Società Cooperative. Integrazione del testo con il riconoscimento ai soci di cooperativa artigiana di produzione e lavoro del diritto di opzione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma con la cooperativa (articolo 25)

In conformità ai principi introdotti dalla legge n. 142 del 2001, recante "Revisione della legislazione cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" — che ha previsto che il socio lavoratore di cooperativa possa stabilire un "rapporto di lavoro" con la cooperativa medesima che può assumere la forma subordinata ovvero quella del "lavoro in forma autonoma", con i relativi effetti di natura fiscale, contributiva e previdenziale — è necessario riconoscere pienamente ai soci di cooperativa con qualifica artigiana il diritto di optare per la instaurazione di un rapporto di lavoro in forma autonoma.

Ai sensi della disciplina in esame, dal rapporto così stipulato dovrebbe discendere di diritto l'applicazione delle norme speciali concernenti l'inquadramento previdenziale ed assicurativo obbligatorio per gli artigiani, previsto ai sensi della l. n. 1533/56 ed alla l. n. 463/59, e successive modificazioni ed integrazioni (IVS-artigiani).

In sostanza, in virtù della proposta di modifica si dovrebbero comporre definitivamente le pesanti situazioni di contenzioso insorte fino ad oggi, concernenti la posizione contributiva dei soci di società cooperativa con qualifica artigiana, i quali, sulla base delle Istruzioni dell'INPS, corroborate da alcuni orientamenti contrastanti della Cassazione che non tengono conto delle innovazioni di principio introdotte dalla stessa legge n. 142/01, sono stati sempre inquadrati come soci lavoratori dipendenti anziché come soci artigiani e vengono costretti, pertanto, ad essere inquadrati come lavoratori dipendenti con il conseguente obbligo ad effettuare i versamenti contributivi nella Gestione dei lavoratori dipendenti anziché in quella dell'artigianato, anche per periodi pregressi fino ai termini di prescrizione (con interessi e sanzioni), con il connesso annullamento delle posizioni previdenziali IVS come artigiani.

Tale situazione di contenzioso, che ha provocato conseguenze estremamente gravi a carico delle cooperative artigiane coinvolte, continua a perdurare anche a fronte di alcuni orientamenti più recenti della Cassazione e della Magistratura di merito che si sono pronunciati in senso favorevole al diritto di opzione per i soci di cooperativa

artigiana. Pertanto, si rende necessario intervenire con una norma chiarificatrice che superi le incongruenze degli orientamenti della Magistratura e le rigidità ingiustificate dell'azione della Pubblica Amministrazione, razionalizzando e coordinando le disposizioni vigenti e realizzando migliori condizioni per il rafforzamento economico delle società cooperative operanti nel settore artigiano e del loro conseguente posizionamento sul mercato.

Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese. Introduzione del riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali agli operatori professionali in attività ai fini della partecipazione ai lavori pubblici di restauro (articolo 28)

Le norme relative alla definizione dei profili di competenza dei restauratori di beni culturali e dell'ordinamento relativo all'insegnamento del restauro, con specifico riguardo all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, sono previste, in via di principio, dal Codice dei Beni Culturali ma, in attesa dell'emanazione dei relativi Decreti ministeriali, resta ancora in vigore, a tutt'oggi, una disciplina transitoria illegittima che – a causa di una prolungata inerzia del Governo negli ultimi anni ed in attesa dell'emanazione dei relativi Decreti ministeriali – ha fissato in modo rigido i termini utili per la maturazione delle condizioni e dei requisiti necessari per conseguire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore, individuando alcune date pregresse che risalgono di diversi anni indietro (anteriori addirittura al 2001) rispetto alla data di entrata in vigore della norma transitoria.

Tale disciplina transitoria continua a compromettere senza rimedio la situazione di molti imprenditori, i quali, pur continuando a svolgere professionalmente attività e lavori di restauro, in periodi successivi alle date indicate, e pur continuando a frequentare corsi e ad acquisire i relativi diplomi, si vedono ingiustificatamente preclusa ogni possibilità di maturare le condizioni ed i requisiti richiesti dalla norma per acquisire la qualifica.

La norma transitoria, pertanto, essendosi protratta per una durata eccessiva rispetto alle esigenze originarie da tutelare, comporta ormai una palese ed irragionevole discriminazione a carico dei predetti soggetti dato che preclude a numerosi imprenditori artigiani del restauro la possibilità di conseguire il riconoscimento della qualifica di restauratore, ed al contempo, a causa delle difficoltà burocratiche talora insormontabili di conseguire la regolare esecuzione dei lavori da parte delle Sovrintendenze e delle Autorità preposte, anteriormente alle medesime date pregresse, esclude le stesse imprese artigiane del settore dalla possibilità di accedere ai lavori pubblici di manutenzione e restauro su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

In merito ricordiamo che durante il dibattito al Senato per la conversione del Decreto legge n. 300/06 in materia di proroga di termini (seduta n. 108 del 14 febbraio 2007), il Governo ha accolto un apposito ordine del giorno nel quale sono stati trasformati diversi emendamenti mirati a superare l'incongruenza della situazione transitoria.

Nel settore del Restauro sono nate e cresciute professionalità straordinarie che si sono

consolidate nell'Artigianato del Restauro – che oggi annovera circa 30 mila operatori – e grazie alle quali si è creata una insostituibile tradizione di competenze, saperi e valori. Per diversi decenni non si è provveduto ad adottare misure e regole mirate a riconoscere la dimensione professionale esistente, ignorando, nei fatti, la cultura materiale e l'operato professionale degli artigiani restauratori

Le norme introdotte dal Codice dei Beni Culturali intendono tutelare prioritariamente la categoria ristretta dei soggetti in possesso di diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e studio espressamente riconosciute (non oltre 600 operatori) mentre, come abbiamo visto, la posizione di tutti gli altri operatori dell'artigianato del restauro che, dopo anni di studi, di formazione, di esperienze in laboratorio ed in cantiere, di sacrifici e di rischi, hanno maturato una indiscutibile professionalità, viene irrimediabilmente compromessa pregiudicando, in fin dei conti, la tutela e conservazione degli stessi Beni Culturali.

Rappresentiamo, pertanto, la richiesta che, nel quadro istituzionale del Codice dei Beni Culturali, sia offerta alle professionalità esistenti e consolidate l'opportunità di raggiungere un profilo coerente e riconosciuto e sia consentito di accedere al mercato degli appalti per il restauro dei BB. CC., operando nel rispetto delle esigenze di tutela del nostro immenso patrimonio artistico e culturale.

Essclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali (articolo 29).

Le scriventi Organizzazioni valutano con estremo favore l'approvazione dell'emendamento che, nell'ambito del Disegno di legge, ha introdotto l'eliminazione di alcuni adempimenti particolarmente onerosi per le piccole imprese sotto i 15 dipendenti in materia di tutela dei dati personali. Si tratta di un provvedimento assolutamente necessario in ragione della particolare onerosità, in termini di impatto per le piccole imprese che trattano dati esclusivamente per finalità amministrative e gestionali, di alcune misure relative al trattamento dei dati e che non va, in ogni caso, a snaturare l'esigenza di tutela della privacy delle persone.

Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche (articolo 30)

Valutazione estremamente positiva anche per la norma di cui all'articolo 30 del Disegno di legge che introduce una importante possibilità, soprattutto per le piccole imprese, di farsi rappresentare da terzi nei rapporti con la pubblica amministrazione, introducendo una forma semplificata di conferimento del mandato di rappresentanza.

Conservazione ottica sostitutiva (articolo 32)

L'articolo 32 prevede di estendere alle imprese ed ai professionisti la facoltà di

conservare con procedure di archiviazione ottica i documenti originali unici ed al contempo affida al legale rappresentante o al professionista la responsabilità della conformità all'originale.

Viene quindi facilitata la conservazione della documentazione senza dover ricorrere ad un notaio o altro pubblico ufficiale per l'autenticazione dei documenti.

La norma rappresenta un lodevole passo avanti verso l'adozione di procedure informatizzate e la riduzione della "carta" negli uffici.

Delega al Governo in materia di microcredito (articolo 34)

Opportuna appare la delega a riordinare le norme dirette a favorire lo sviluppo del microcredito al lavoro autonomo e alle imprese più piccole.

Il microcredito ha consentito in contesti poco sviluppati di dotare dei mezzi finanziari essenziali i soggetti altrimenti esclusi dal credito bancario.

Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento (articolo 43)

il parere delle scriventi Organizzazioni sulla norma che introduce la delega al Governo per l'individuazione di norme che introducono innovazione e modernizzazione negli strumenti di pagamento. Si tratta di una norma che non soltanto introduce elementi di razionalizzazione e recupero di efficienza nella macchina amministrativa, ma che può produrre significativi effetti anche su una importante criticità legata ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Un accenno infine a due gruppi di articoli che intervengono nei rapporti tra clientela e banche e clienti e aziende di telefonia.

Si condivide in particolare l'intervento legislativo che abolisce la commissione di massimo scoperto (articolo 36) sostituita dalla previsione di un corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei capitali in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata del fido, vengono così cancellati costi accessori al credito difficilmente valutabili dal debitore ex ante e si va verso una maggiore trasparenza del tasso effettivamente applicato ai fidi. Sono parimenti condivisibili le novità recate dall'articolo 39 in materia di mutui e operazioni di finanziamento che estende l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e ipotecaria ai finanziamenti a medio e lungo termine nei quali sia prevista la facoltà del debitore di recedere in qualunque momento. Apprezzabile è anche l'intervento volto a ridurre i costi ed accrescere la trasparenza dei contratti dei servizi telefonici recati dagli articoli dal 47 al 51.